

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 186 del 17.12.2002 ha approvato il Regolamento Edilizio Comunale conforme al Regolamento Edilizio tipo della Regione secondo le modalità previste dall'art. 3 della legge regionale 8 luglio 1999 n. 19 – norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1997 n. 56;
- la Delibera di approvazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 13.02.2003;
- l'art. 2 – Formazione della Commissione Edilizia – del regolamento edilizio vigente recita:

*“1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*

*2. La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da 7 componenti, eletti dal Consiglio comunale, di cui 4 espressione della maggioranza e 2 della minoranza ed 1 per la sua specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi; nonché dai seguenti 4 componenti di diritto:*

- *Assessore all'Urbanistica – che funge da vice-presidente;*
- *Presidente dell'Ordine degli Architetti o suo delegato;*
- *Presidente del Collegio dei Geometri o suo delegato;*
- *Presidente dell'Ordine degli Ordine degli Ingegneri o suo delegato;*

*3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*

*4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.*

*5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*

*6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.*

*7. I componenti della Commissione decadono:*

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

*8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.*

*9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.”*

La Prefettura di Cuneo con nota prevenuta in data 24.05.2005 prot. n. 28364 ha trasmesso il parere espresso dal Consiglio di Stato – Commissione Speciale del 21 maggio 2003 – sezione n. 492/1999 – sul quesito del Ministero dell’Interno in merito alla composizione della commissione edilizia:

QUESITO: viene richiesto, con riferimento alle modifiche apportate all’assetto normativo degli Enti Locali dalla legge n. 127/97, poi recepite nell’ art. 107 del T.U. n. 267 del 2000, se la Commissione edilizia comunale possa essere tuttora composta anche da organi politici quali i Consiglieri Comunali, l’Assessore competente al Settore urbanistico ovvero dal Sindaco;

PARERE: viene evidenziato che “la presenza di organi politici nella Commissione Edilizia, deputata a pronunciarsi su richieste di autorizzazione e concessioni edilizie, non è più consentita dall’assetto normativo attuale”; viene altresì specificato che “qualora tale presenza sia espressamente prevista da regolamenti comunali, gli Enti Locali dovranno provvedere alle necessarie modifiche”.

Il TAR Piemonte con sentenza n. 657 in data 23.03.2005 ha annullato un permesso di costruire, rilevando, tra le varie motivazioni, anche l’illegittimità della composizione della Commissione Edilizia presieduta dal Sindaco, in quanto, sulla base della normativa vigente degli Enti Locali, “la Commissione Edilizia Comunale non può essere composta, e tantomeno presieduta, da organi politici dell’Ente Locale”.

Pur non comportando, né il parere del Consiglio di Stato né la sentenza del T.A.R. Piemonte sopracitata, alcun obbligo formale di adeguamento da parte dell’Amministrazione comunale, pare opportuno, al fine di garantire il pieno rispetto del principio di legalità dell’azione amministrativa, adeguare il regolamento edilizio, nella parte concernente la composizione della Commissione Edilizia, ai principi sopracitati.

Ritenuto quanto sopra, si procede alla modifica dell’art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia - del vigente Regolamento Edilizio nel seguente modo:

*“1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*

*2. Fanno parte della Commissione Edilizia 6 componenti eletti dal Consiglio comunale, di cui 4 espressione della maggioranza e 2 della minoranza.*

*Il Consiglio Comunale elegge altresì 1 componente effettivo con specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi ed 1 supplente, che esercita il diritto di voto in assenza del componente effettivo.*

*Fanno ulteriormente parte della Commissione i seguenti 3 componenti di diritto:*

- *Presidente dell'Ordine degli Architetti o suo delegato;*
- *Presidente del Collegio dei Geometri o suo delegato;*
- *Presidente dell'Ordine degli Ordine degli Ingegneri o suo delegato.*

*Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.*

*Alla Commissione edilizia partecipa il Dirigente del Settore Urbanistica, senza diritto di voto.*

*3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*

4. *Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Cuneo.*

5. *La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*

6. *I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. I Componenti della Commissione non possono essere eletti per più di due mandati amministrativi consecutivi.*

7. *I componenti della Commissione decadono:*

- a) *per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) *per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

8. *La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.*

9. *I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni."*

10. *Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti."*

Accertato che le modifiche proposte sono conformi alle indicazioni contenute nelle "istruzioni generali" della D.C.R. n. 548-9691 del 29/7/99 di approvazione del testo del regolamento edilizio tipo cui tutti i comuni della Regione Piemonte dovevano uniformarsi;

Sentita la competente Commissione Consiliare;

Vista la legge regionale 8 luglio 1999 n. 19, (*Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 "tutela ed uso del suolo"*) ed in particolare l'art. 3;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio, Arch. Giovanni Previgliano, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Presenti in aula	n. 36	
Non partecipano alla votazione	n. 2	Bonelli Gianluca e Lauria Giuseppe
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 34	
Astenuti	n. 0	
Votanti	n. 34	
Voti favorevoli	n. 34	
Voti contrari	n. 0	

## DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la sostituzione dell'art. 2 "Formazione della Commissione Edilizia" del vigente Regolamento Edilizio Comunale ai sensi dell'art. 3, comma 3° della Legge Regionale 8 luglio 1999, n. 19, con il seguente testo:

*"1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.*

*2. Fanno parte della Commissione Edilizia 6 componenti eletti dal Consiglio comunale, di cui 4 espressione della maggioranza e 2 della minoranza.*

*Il Consiglio Comunale elegge altresì 1 componente effettivo con specifica esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi ed 1 supplente, che esercita il diritto di voto in assenza del componente effettivo.*

*Fanno ulteriormente parte della Commissione i seguenti 3 componenti di diritto:*

- *Presidente dell'Ordine degli Architetti o suo delegato;*
- *Presidente del Collegio dei Geometri o suo delegato;*
- *Presidente dell'Ordine degli Ordine degli Ingegneri o suo delegato.*

*Il Presidente ed il Vice-presidente sono nominati dai membri della Commissione, prescegliendoli tra i 6 componenti elettivi di cui al primo periodo del presente comma, nel corso della prima seduta, con separate votazioni.*

*Alla Commissione edilizia partecipa il Dirigente del Settore Urbanistica, senza diritto di voto.*

*3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.*

*4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, i componenti del Consiglio e della Giunta del Comune di Cuneo.*

*5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.*

*6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. I Componenti della Commissione non possono essere eletti per più di due mandati amministrativi consecutivi.*

*7. I componenti della Commissione decadono:*

- a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;*
- b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.*

*8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale.*

*9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*

*10. Il Sindaco, acquisite tutte le nomine, dà atto con proprio provvedimento dell'intervenuta costituzione della Commissione Edilizia, notifica la nomina ai singoli componenti e convoca la prima riunione, che sarà presieduta dal componente più anziano di età tra i presenti."*

- 2) di dichiarare che il Regolamento Edilizio, a seguito delle modifiche apportate, è conforme al Regolamento Edilizio tipo formato dalla Regione ed approvato con D.C.R. 29.7.99, n. 548-9691, per il quale è consentita l'approvazione da parte del Consiglio Comunale;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione, divenuta esecutiva ai sensi di legge, assumerà efficacia con la pubblicazione per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L.R. 8 luglio 1999;
- 4) di dare atto che il Regolamento Edilizio modificato, unitamente alla presente deliberazione, sarà trasmesso, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L.R. 8 luglio 1999, n. 19, alla Giunta Regionale, Assessorato all'Urbanistica;
- 5) di dare altresì atto che il Responsabile dell'esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Tecnico del Settore Programmazione del Territorio Geom. Walter Ferrione.

\*\*\*\*\*